



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il *Referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

FRASCA dott. Raffaele Gaetano Antonio

Vice Presidente

DE STEFANO dott. Franco

Consiglieri

FERRANTI dott.ssa Donatella

IMPERIALI dott. Luciano

SIANI dott. Vincenzo

COSTANZO dottor Angelo

MOCCI dott. Mauro

CRISCUOLO dott.ssa Anna

CAPOZZI Dottor Angelo

MACCARRONE Dott.ssa Tiziana

FIECCONI dott. Francesca

TRICOMI dott.ssa Laura

PAGETTA dott.ssa Antonella



PAOLITTO dott. Liberato
AGOSTINACCHIO dottor Luigi
GUARDIANO dott. Alfredo
ABETE dottor Luigi
LIBERATI dottor Giovanni
GIANNITI dottor Pasquale
PAZIENZA dottor Vittorio
CALAFIORE dott.ssa Daniela



riunito il 6 febbraio 2026, alle ore 9, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 352 del 1970, udita la relazione tenuta dal Presidente, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente:

ORDINANZA



Ritenuto quanto segue:

1. In data 19 dicembre 2025, si sono presentati a norma dell'art. 7 della l. n. 352 del 1970 presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione quindici cittadini e, previamente documentata la loro iscrizione nelle liste elettorali, hanno depositato, come da verbale nella stessa data, la richiesta di cui all'art. 4 della stessa legge di promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per sottoporre a *referendum* ai sensi dell'art. 138 della Costituzione il testo della legge di revisione costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei



membri di ciascuna camera, recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".



2. Nella richiesta i componenti hanno anche indicato il suo oggetto in questi termini: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione ?".



3. In data 28 gennaio 2026, cinque dei cittadini promotori della raccolta delle firme di cui sopra si sono presentati presso la Cancelleria della Corte e, come da relativo verbale, redatto ai sensi dell'art. 9 e nell'osservanza delle prescrizioni che esso indica, hanno depositato sottoscrizioni cartacee e sottoscrizioni raccolte elettronicamente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DPCM 9 settembre 2022.

4. A seguito della nota in data 28 gennaio 2026, prot. n. 319/I, con cui il Presidente dell'Ufficio Centrale per il referendum ha rappresentato che per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni depositate a sostegno della suddetta richiesta di *referendum*, messe a disposizione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2022 tramite la piattaforma per la raccolta delle firme elettroniche, intendeva avvalersi del personale di segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, al

quale, conformemente all'art. 2 del decreto legge 9 marzo 1995 n. 67, convertito nella legge 5 maggio 1995, n. 159, ha delegato le relative attività, unitamente al personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 4 del d.P.C.M. sopra menzionato, il Primo Presidente, con proprio decreto del 29 gennaio 2026 ha indicato il personale amministrativo e tecnico amministrativo di cui questo Ufficio si è avvalso per procedere alle operazioni di verifica delle dette firme.

5. Il personale ha proceduto alle verifiche e, come da verbale in data 3 febbraio 2026 ha attestato di avere verificato l'esistenza di un totale di firme valide raccolte pari al numero di 546.463. Questo Ufficio ne prende in conseguenza atto.

6. Il Presidente di questo Ufficio ha, in conseguenza, fissato, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 352 del 1970 la camera di consiglio dell'Ufficio per procedere - come prescrive il secondo comma di tale norma - alla verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della citata legge e decidere sulla sua legittimità.

7. In data 5 febbraio 2026 è pervenuta in Cancelleria una memoria dell'Associazione "Passione civile con Valerio Onida" e da alcuni elettori che hanno sottoscritto la richiesta di *referendum*, nella quale si illustrano profili di illegittimità costituzionale della l. n. 352 del 1970.

Considerato quanto segue

1. In via preliminare l'Ufficio rileva che la richiesta referendaria:

- a) in primo luogo, risulta proposta da soggetti asseritamente legittimati, secondo una delle tre alternative indicate dal secondo comma dell'art. 138 della Costituzione e ribadite e specificate dalla legge ordinaria n. 352 del 1970 nella norma dell'art. 9;
- b) ed in secondo luogo che è stata proposta nel termine di cui alla detta norma costituzionale, ribadito dal secondo comma dell'art. 4 della l. n. 352 del 1970.

La congiunta ricorrenza delle due condizioni, quella soggettiva e quella temporale, prescritte dalla norma costituzionale e - come detto - ribadite nella normativa ordinaria, ha fatto senz'altro automaticamente sorgere il dovere di questo Ufficio di provvedere alla verifica di cui al secondo comma dell'art. 12 della citata l. n. 352 del 1970 con la forma indicata dal terzo comma di tale norma, e ciò al fine di verificare che la richiesta di referendum sia conforme all'art. 138 della Costituzione e alla disciplina della l. n. 352 del 1970 di attuazione del disposto costituzionale.

2. Fermo quanto osservato, l'Ufficio, ai fini dell'adempimento dei propri doveri decisorii sulla legittimità della richiesta, deve considerare - evenienza che si presenta per la prima volta, non constando che in precedenti vicende referendarie sia occorsa - la rilevanza della circostanza che, in relazione alla normativa costituzionale oggetto della richiesta referendaria in esame, con ordinanza del 18 novembre 2025, sono state dichiarate da questo Ufficio ad essa conformi e, dunque, ritenute legittime altre quattro richieste di *referendum* distintamente presentate, rispettivamente il 4 novembre, il 5 novembre, il 6 novembre ed il 7 novembre 2025,



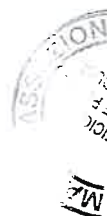
h

ognuna effettuata – per come si è dato atto in detta ordinanza – “da un numero di parlamentari non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera di appartenenza (v. art. 6, primo comma, della legge n. 352 del 1970), ossia non inferiore ad un quinto dei 400 deputati e ad un quinto dei 205 senatori (in tale novero compresi anche i 5 senatori a vita)”.

Sulle quattro richieste, ognuna riconducibile sotto il profilo soggettivo alla prima alternativa indicata dal secondo comma dell’art. 138 della Costituzione ed alla norma ordinaria di attuazione dell’art. 6 della l. n. 352 del 1970, questo Ufficio ha ritenuto – merita rilevarlo fin d’ora - di motivare la dichiarazione di conformità <<alle norme dell’art. 138 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970>> con riferimento ad ognuna di esse ed ha, quindi, ammesso espressamente tutte e quattro le richieste di *referendum*, provvedendo a redigere – previo espresso richiamo in motivazione dell’art. 16 della l. n. 352 del 1970, sebbene non evocandolo nel P.Q.M. (dove si evocano invece solo gli artt. 12 e 13 della l. n. 352 del 1970) - un quesito unico nei termini seguenti: <<*Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?*>>.

3. L’Ufficio rileva fin d’ora che la citata ordinanza ha formulato il giudizio di conformità e legittimità senza dare alcun rilievo al momento temporale di proposizione di ciascuna istanza e, particolarmente, senza ipotizzare che la positiva valutazione della prima richiesta avrebbe reso irrilevanti (*scilicet*: inammissibili) quelle

h



successive, sì da doversi limitare il provvedimento di accertamento della legittimità della richiesta solo alla prima in senso cronologico. L'Ufficio ha, invece, provvedendo unitariamente, ritenuto che tutte e quattro le richieste referendarie, si badi aventi lo stesso oggetto, dovevano essere verificate e all'esito della congiunta verifica che tutte risultavano legittime. Ha dunque ritenuto che l'accertamento della legittimità della prima richiesta in senso cronologico, che evidentemente è avvenuto prima di quello delle successive, non escludesse il dover provvedere sulle altre tre successive.

4. A seguito della pronuncia dell'ordinanza di questo Ufficio e della sua comunicazione ai soggetti indicati dal citato art. 13 della l. n. 352 del 1970, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 gennaio 2026 con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 352/1970, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha proposto al Presidente della Repubblica le date del 22 e 23 marzo 2026 per lo svolgimento del referendum sul quesito ammesso da questo ufficio riferibile, come detto, a tutte e quattro le ricordate richieste referendarie, ed il Presidente della Repubblica il giorno successivo, con proprio decreto ai sensi del primo comma dell'art. 15 della l. n. 352 del 1970 ha indetto il referendum in quelle date. Il decreto del Presidente della Repubblica è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il successivo 14 gennaio 2026.

5. A seguito della pubblicazione di tale decreto, risulta che i cittadini promotori del quesito referendario su cui l'Ufficio è chiamato oggi a decidere, hanno proposto, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, davanti alla giurisdizione amministrativa ordinaria, ricorso



principale al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio per l'annullamento della deliberazione del Consiglio dei Ministri e quindi con motivi aggiunti anche del successivo decreto del Presidente della Repubblica.

6. Con sentenza n. 1694 del 28 gennaio 2026, pronunciando in forma semplificata a norma dell'art. 60 del C.p.A., nella costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e provvedendo anche su vari interventi *ad opponendum* di soggetti terzi, il TAR Lazio ha rigettato sia il ricorso principale che quello fondato sui motivi aggiunti.

7. L'Ufficio, stante gli svolgimenti del procedimento successivi alla propria precedente ordinanza per come riassunti, si deve in questa sede fare carico di essi, per valutare la loro incidenza sulla decisione che è chiamato a prendere sulla richiesta referendaria oggi da verificare.

8. A questi fini è necessario ricordare qual è la natura e, dunque, la veste in cui questo Ufficio è chiamato a svolgere le funzioni ad esso assegnate dall'Ordinamento per come scolpite nell'art. 12 della legge n. 352 del 1970.

Tali funzioni sono pacificamente di natura giurisdizionale, sebbene non contenziosa.

8.1. Si ricorda, al riguardo, che la natura giurisdizionale delle funzioni di questo Ufficio è stata affermata, in primo luogo, dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 343 del 2003, la quale, scrutinando un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato e reputandone

l'inammissibilità, in motivazione ha espressamente osservato che <<la presentazione di una questione incidentale di legittimità costituzionale all'Ufficio centrale per il referendum rispetto alle disposizioni legislative di attuazione del secondo comma dell'art. 132 Cost., appare [non solo] possibile, sulla base della natura giuridica dell'Ufficio e della funzione da questo svolta (secondo quanto lo stesso Ufficio ha più volte riconosciuto in passato)>>, così riconoscendo che questo Ufficio è un giudice ed ha ritenuto che a ragione la questione era stata sollevata davanti a questo Ufficio (e reputata manifestamente infondata).

La Corte Costituzionale si è espressa nel medesimo senso dapprima con le ordinanze nn. 1 e 14 del 2009 e, quindi, con la sentenza n.278 del 2011.

A loro volta le Sezioni Unite Civili di questa Corte, che ebbero modo di pronunciare su un ricorso contro ordinanze ammissive di un quesito referendario e della successiva ordinanza di questo Ufficio che aveva ritenuto inammissibile un ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. proposto contro dette ordinanze, hanno statuito che <<In materia di referendum di cui all'art. 138 Cost., l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, sebbene abbia, secondo la giurisprudenza costituzionale, natura soggettivamente giurisdizionale, con conseguente legittimazione a promuovere l'incidente di costituzionalità, e benché svolga la sua attività in condizioni di neutralità rispetto agli interessi che è tenuto a garantire, con modalità mutate dalle forme del giudizio contenzioso, non esercita funzioni tipicamente giurisdizionali, atteso che gli atti dallo stesso emanati sono privi di tale natura, avendo il legislatore assegnato a quell'Ufficio la direzione unitaria di tutto il complesso

svolgimento delle operazioni referendarie, che comprende funzioni assai eterogenee, dall'esecuzione di atti meramente materiali all'adozione delle decisioni sulle proteste e sui reclami, ma che partecipano del relativo procedimento, compenetrandosi con esso in funzione della modificazione dell'ordinamento generale. Ne consegue che l'ordinanza con cui il menzionato Ufficio ammette il suddetto referendum non è suscettibile d'impugnazione, tantomeno dinanzi alla stessa Corte di Cassazione.>> (Cass., Sez. Un., n. 24102 del 2016).

La decisione delle Sezioni Unite implica in tale modo che le pronunce di questo Ufficio in quanto espressioni di un giudice sotto il profilo soggettivo, sono sottratte alla soggezione al principio costituzionale di cui al settimo comma dell'art. 111, ma a maggior ragione e naturalmente che le pronunce di questo Ufficio non sono impugnabili nemmeno davanti al Giudice Amministrativo, il quale, del resto, già precedentemente aveva affermato il proprio difetto di giurisdizione, non vertendosi in tema di atti neppure oggettivamente amministrativi, e altresì specificato il carattere "assoluto" di tale difetto di giurisdizione (si veda Cons. Stato, sez. IV, n. 5369 del 2015 e precedentemente Cons. Stato, Sez. IV, n. 2552 del 2010, n. 3834 del 2009, n. 333 del 1997).

Esprimendo un principio di sintesi di quanto appena ricordato, a loro volta sempre le Sezioni Unite di questa Corte, con l'ordinanza n. 24624 del 2016, ebbero a statuire che <<Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso di controversia concernente la richiesta di annullamento del d.P.R. di indizione del referendum ex 138 Cost., impugnato nella sola parte in cui recepisce l'ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

che ha stabilito il quesito da sottoporre alla consultazione popolare, è inammissibile, atteso che la circostanza che quel d.P.R. concluda un procedimento composto di varie fasi non vale ad attribuirgli natura amministrativa, investendo un'attività procedimentalizzata e vincolata, volta alla realizzazione della verifica referendaria, indispensabile per l'ultimazione del processo di revisione costituzionale, in cui l'opera dei poteri dello Stato è connessa ed interdipendente, e che sfugge, quanto all'operato dell'Ufficio suddetto, alla qualificazione di attività amministrativa, soggetta, in quanto tale, al controllo giurisdizionale tanto del giudice amministrativo che del giudice ordinario.>>.

9. Tanto premesso, è di tutta evidenza che l'ordinanza di questo Ufficio che ammise le quattro richieste referendarie e provvide a formulare il quesito nei termini indicati assunse certamente sotto il profilo soggettivo la natura di atto giurisdizionale circa la legittimità delle stesse richieste allora scrutinate e circa l'enunciazione del quesito da sottoporre al corpo elettorale. Tale atto soggettivamente giurisdizionale, sotto il profilo oggettivo, cioè della funzione espletata, non enunciò una proclamazione da reputarsi espressione dell'esito di un giudizio contenzioso, bensì di un accertamento della esistenza di una valida richiesta referendaria quale momento del procedimento supposto dalla norma costituzionale dell'art. 138. L'ordinanza di questo Ufficio, sotto il profilo finalistico enunciò in modo definitivo il risultato di una fase del procedimento referendario la cui gestione ad esso spettava e ne segnò la consumazione con riguardo alle richieste scrutinate.



In aggiunta a tanto, l'ordinanza, in applicazione dell'art. 16 della l. n. 352 del 1970, sempre come soggetto giurisdizionale preposto alla fase procedimentale davanti ad esso, formulò il quesito da sottoporre al referendum.

Accanto a tale contenuto, collocandosi essa all'interno del più complesso procedimento referendario quale regolato dalla legge ordinaria n. 352 del 1970, la citata ordinanza ha avuto anche un effetto, anch'esso di valore procedimentale, ma solo, per così dire, prosecutorio, cioè quello di determinare - a seguito della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 13 della l. n. 352 del 1970 - la conseguenza di cui al primo comma dell'art. 15 della stessa legge, cioè quella di determinare - si badi in forza di tale disposto legislativo e per averne provocato l'ordinanza solo il presupposto di applicazione e non certo come diretta espressione di un proprio comando - il presupposto, appunto direttamente discendente dalla previsione di legge, per l'inizio della successiva fase procedimentale, affidata alle Autorità che lo stesso art. 15 indica.

L'effetto prosecutorio - lo si ripete - non è stato espressione di un comando formulato da questo Ufficio alle autorità indicate dall'art. 15, ma, ripetesi, esclusivamente della verifica, per effetto della decisione ammissiva delle quattro richieste referendarie, del presupposto per il procedimento relativo agli adempimenti indicati nell'art. 15.

10. Mette conto di rilevare che questo Ufficio, di fronte alla quattro richieste referendarie, aveva un termine di trenta giorni dalla data di proposizione di ciascuna di esse per provvedere, sicché, essendo stata proposta la prima il 4 novembre 2026, detto termine per essa

h



scadeva il 4 dicembre 2026, onde il relativo provvedimento avrebbe potuto essere adottato entro tutto lo spazio temporale compreso fino a quel giorno. Se l'ordinanza fosse stata emessa proprio l'ultimo giorno e fosse stata comunicata lo stesso giorno il decreto del Presidente della Repubblica si sarebbe dovuto emettere al massimo entro il 2 febbraio 2026.

Calcoli analoghi avrebbero riguardato le altre richieste referendarie.

11. Si formula questa notazione solo per evidenziare un dato: il legislatore della legge n. 352 del 1970, nel fissare un termine di trenta giorni dalla richiesta referendaria presentata a questo Ufficio per provvedere su di essa ed un termine di sessanta giorni alle Autorità indicate dall'art. 15 per l'indizione nel caso di ammissione, ha previsto un lasso temporale complessivo massimo, utilizzabile per le due fasi procedurali referendarie (quella di spettanza di questo Ufficio e quella spettante alle Autorità indicate dall'art. 15), pari a tre mesi.

Esso, ove se ne ipotizzi l'utilizzazione appunto nel massimo per entrambi gli adempimenti e se si considera che una richiesta referendaria può certamente presentarsi immediatamente dopo la pubblicazione della legge di revisione costituzionale o della legge costituzionale approvata senza la maggioranza dei due terzi, cioè al più presto dal giorno successivo della pubblicazione almeno - tenuto conto dell'agilità della modalità di raccolta delle firme - da una delle entità legittimate, cioè da un quinto dei membri di una Camera (che evidentemente è l'unica collettività che, data la sua ristrettezza numerica e stante l'appartenenza comune all'istituzione parlamentare, può raggiungere velocemente il numero di promotori



legittimante), garantisce comunque un tempo sufficiente – quello di tre mesi – per la presentazione di altre richieste.

Si vuol dire, cioè, che nell'ipotesi di presentazione di una richiesta a rido della pubblicazione della legge da sottoporre a *referendum* il termine complessivo di novanta giorni nella disponibilità per trenta giorni dell'Ufficio e per sessanta delle Autorità di cui al già citato art. 15, risulta comunque, se utilizzato dall'uno e dalle altre nel massimo consentito, consumarsi oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge.

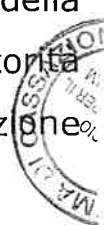
Come emerge da quanto appena notato il legislatore della legge n. 352 del 1970 parrebbe - nell'assegnare a questo Ufficio un termine di trenta giorni per provvedere ed alle Autorità di cui all'art. 15 un termine di sessanta giorni per provvedere a loro volta – avere ipotizzato una durata possibile del procedimento comprensivo della fase dinanzi a questo Ufficio e della fase dinanzi alle dette autorità potenzialmente idonea a scadere oltre i tre mesi dalla pubblicazione della legge.

L'uno e l'altro termine non sono stati fissati però come termini dilatori, cioè come termini prima del decorso dei quali questo Ufficio e le dette Autorità non possono rispettivamente provvedere.

Si tratta solo di termini entro i quali si deve provvedere.

Ne consegue che sia questo Ufficio sia le dette Autorità debbono solo provvedere entro i rispettivi termini, di modo che essi, fino alla scadenza sono nella loro disponibilità.

Peraltro, quanto alla fase procedimentale davanti a questo Ufficio, v'è da considerare che essa – in presenza di irregolarità contestate ai promotori, secondo le previsioni dei commi terzo e seguenti dell'art.



12 della l. n. 352 del 1970 può prolungarsi fino a cinquantasette giorni.

A chiusura delle osservazioni svolte è, tuttavia, palese che sia il termine di trenta giorni, ex art. 12, sia quello di sessanta giorni ex art. 15 ben possono non essere utilizzati nel massimo, come si è detto per non avere natura dilatoria.

12. Tornando ora a considerare l'ordinanza del 18 novembre 2025, si rileva che questo Ufficio ha provveduto sulle richieste dei membri del Parlamento senza utilizzare tutto il termine di trenta giorni, decorrente da ciascuna.

La relativa ordinanza ha determinato il ricordato effetto prosecutorio e legittimato lo svolgimento della fase procedimentale successiva prevista dal già evocato art. 15.

Le autorità cui tale procedimento è affidato, in base alla previsione dell'art. 15 e, dunque, per disposto legislativo, avrebbero dovuto osservare il termine – lo si ripete non dilatorio – di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di questa Corte e sia la deliberazione del Consiglio dei Ministri sia il decreto del Presidente della Repubblica hanno ritenuto di utilizzarlo quasi integralmente avendo provveduto in prossimità della scadenza di quel termine e non l'ultimo giorno della sua scadenza, che risultava essere il 17 gennaio 2026.

Appare evidente che tale data si sarebbe comunque collocata prima della scadenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisione costituzionale e non è possibile nemmeno sostenere – lo si nota *incidenter* – che le dette autorità avrebbero potuto attendere la scadenza di quel termine, in quanto erano obbligate dalla legge ad



osservare il disposto legislativo (dunque non disponibile) dell'art. 15, che faceva decorrere il termine dalla data di comunicazione dell'ordinanza di questo Ufficio.

A maggior ragione non è sostenibile che le dette Autorità dovessero comunque attendere la scadenza del termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale: è palese che, per farlo, avrebbero dovuto anche qui violare l'art. 15.

13. Si deve osservare a questo punto che il sistema normativo delineato dalla l. n. 352 del 1970, non prevedendo che, sia il termine di trenta giorni fissato dall'art. 12 a questo Ufficio per provvedere sia quello di sessanta giorni fissato per provvedere a loro volta alle Autorità indicate dall'art. 15 abbiano natura dilatoria, e consentendo all'uno e alle altre di provvedere in tempi più brevi, di fronte a richieste referendarie di una soggettività rappresentata dai componenti di una Camera (che è l'unica che può legittimarsi in tempi brevi rispetto alla pubblicazione della legge da sottoporre al *referendum*, come emerge dal procedimento di cui all'art. 8 della l. n. 352 del 1970, essendo le altre soggettività soggette a tempi di legittimazione molto più lunghi, come emerge per i cinque consigli regionali dall'art. 10 della citata legge e per i 500.000 elettori dagli artt. 7, 8 e 9), consente, in via di fatto, la possibilità di dar luogo alla indizione del *referendum* prima della scadenza dei tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa.

Ne segue che è possibile che, ammessa da questo Ufficio una richiesta referendaria formulata da una delle soggettività che possono farlo "velocemente", e dato dalla relativa ordinanza l'impulso prosecutorio di cui all'art. 15, sopraggiunga - prima della scadenza

del termine di cui al secondo comma dell'art. 138 Cost. - una richiesta referendaria necessariamente più "lenta" come quella dei cinquecentomila elettori o dei consigli regionali.

Il che è quanto accaduto in relazione al procedimento referendario su cui nuovamente questo Ufficio è oggi chiamato a decidere per effetto della richiesta depositata dai promotori che l'hanno presentata sulla base della raccolta delle firme degli elettori.

14. Il giudizio che questo Ufficio è chiamato a compiere concerne la legittimità della richiesta e necessariamente deve considerare il fatto che essa è stata successiva a quella a suo tempo ammessa con l'ordinanza del 18 novembre 2025.

Ciò, a prescindere dal rilievo che risulta che il TAR Lazio, nella sentenza già citata ha ritenuto - e su questo si avrà modo di dire in prosieguo - di pronunciarsi proprio su questa questione, affermando che l'ordinanza di questo Ufficio ammissiva delle quattro richieste referendarie dei componenti del Parlamento, avrebbe avuto l'effetto di precludere, di determinare la consumazione, della possibilità di presentazione di altre richieste referendarie e segnatamente di quella su cui l'Ufficio è chiamato a decidere pur se presentate entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 138 della Costituzione.

15. L'Ufficio ritiene che la presentazione di una richiesta referendaria successivamente all'ammissione da parte di questo Ufficio di altra richiesta referendaria proveniente da diversa collettività legittimata, sia che avvenga prima che le Autorità indicate dall'art. 15 della legge n. 352 del 1970 adottino il decreto ivi previsto, sia che avvenga dopo,



sia legittima, purché si collochi entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 138 Cost.

Tale affermazione riguarda l'ipotesi in cui le richieste referendarie riguardino lo stesso oggetto, cioè chiedano di sottoporre al *referendum* l'intera legge di revisione costituzionale o l'intera legge costituzionale (oppure chiedano – se lo si ritiene possibile – di sottoporre al *referendum* la stessa parte di esse, ipotesi quest'ultima di cui non ci deve occupare).

Si considererà, dunque, solo l'ipotesi della presentazione successiva di una richiesta referendaria avente lo stesso oggetto di altra precedentemente ammessa da questo Ufficio.

Le ragioni che giustificano la legittimità di una o più richieste successive sono le seguenti.

16. In primo luogo, si osserva che, poiché a norma dell'art. 12 della legge n. 352 del 1970 e secondo quanto si è sopra specificato, compete esclusivamente a questo Ufficio accertare se una richiesta di referendum sia conforme alla norma dell'art. 138 della Costituzione, si deve innanzitutto ritenere e ribadire che tale competenza vale anche qualora questo Ufficio sia investito di altra richiesta referendaria tempestiva in presenza – come nella specie – di una propria precedente ordinanza di ammissione di altra richiesta referendaria.

Esclusivamente questo Ufficio deve provvedere.

Il giudizio che l'Ufficio stesso deve compiere è retto anche in questo caso esclusivamente dal disposto della citata norma dell'art. 12 e su di esso non incide in alcun modo il fatto che – come nella specie –



dopo l'ammissione della precedente richiesta vi sia stata l'indizione del referendum.

Compete sempre ed esclusivamente a questo Ufficio accertare se tale indizione possa spiegare effetti sulla legittimità della richiesta successiva ad altra precedentemente ammessa.

17. Tanto chiarito, posto che il secondo comma dell'art. 12 àncora la valutazione di una richiesta referendaria alla conformità "alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge", ritiene l'Ufficio che, sia ai sensi delle prime che della seconda, non si possa dubitare che una richiesta di referendum successiva ad una o a più richieste già dichiarate legittime sia possibile e legittima, naturalmente ove si collochi entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 138.

In primo luogo, si osserva che la previsione della Costituzione nel secondo comma dell'art. 138 è formulata in via alternativa, con le disgiuntive "o" e l'espressione non può che essere letta nel senso che la legittimazione alla "domanda" di referendum risulta un diritto, di natura costituzionale, che i Costituenti hanno chiaramente riferito a ciascuna delle diverse soggettività. La diversità di tali soggettività è espressione evidentemente di una valutazione della legittimazione che è specificamente correlata alla loro diversa qualità. La legittimazione di un quinto dei membri di una Camera esprime il riconoscimento del diritto ad una minoranza dei parlamentari. Questa minoranza, non essendo riferita ai membri che hanno votato a favore della legge, può essere, peraltro, espressione sia di parlamentari motivati dall'intento di ottenere la conferma della legge tramite il voto referendario (il che potrebbe essere dettato dall'intento di ottenere una conferma espressa dall'elettorato, piuttosto che



rimettersi ad una conferma derivante da mancata presentazione di richieste), sia – più verosimilmente – di parlamentari motivati da quello contrario di ottenerne la bocciatura da parte dell'elettorato. La stessa cosa dicasi per quella dei cinque consigli regionali: si tratta di una minoranza delle entità regionali e parimenti essa può essere mossa dall'intento di volere o negare la conferma della legge.

L'altra soggettività legittimata, quella dei cinquecentomila elettori, invece, per il fatto stesso che si forma attraverso un processo di raccolta delle firme necessariamente più laborioso e lungo nel tempo suggerisce invece l'idea che sia mossa dall'intento di non confermare la legge: è palese che, di fronte alla prospettiva che in mancanza di richiesta, la legge costituzionale diverrà efficace, il singolo elettore che voglia la conferma della legge non avrà ragioni per chiedere il referendum, tenuto conto che la raccolta del relativo numero di firme certamente è impegnativa e che, dunque, è preferibile l'attesa che non si chieda il referendum da chi non vuole la conferma della legge. Anche se non si volesse dare rilievo alla segnalata oggettiva diversità della posizione delle soggettività legittimate, resterebbe assorbente, ragionando solo su un piano formale, che, di fronte alla previsione di diverse legittimazioni ad esercitare un diritto contemplato dalla Costituzione, se ognuna è sufficiente a tale attivazione, nel silenzio del Legislatore Costituente circa il valore dell'esercizio positivo di una legittimazione come idoneo ad escludere la permanenza della legittimazione delle altre, l'interprete della Costituzione non può attribuire all'ammissione di una richiesta l'effetto di precludere l'ammissione di un'altra, non solo della stessa natura quanto ai soggetti proponenti (come accaduto per le successive quattro

richieste dei componenti delle Camere), ma anche ed a maggior ragione di provenienza di soggetti legittimati di diversa qualità.

L'alternatività delle legittimazioni previste dall'art. 138 risulta in realtà un'alternatività che non è espressione di una valutazione di identità del valore della posizione di ciascuna delle collettività legittimate, bensì della considerazione da parte dei Costituenti di una evidente diversità di valore.

È sufficiente osservare che questa diversità è connaturata alla stessa diversità oggettiva delle tre collettività legittimate.

Non solo: poiché l'ammissione di una richiesta è diretta a provocare l'intervento dell'elettorato, è palese che rispetto a questo è diversamente rilevante che l'intervento risulti provocato da un certo numero di parlamentari, dai cinque consigli regionali, dai cinquecentomila elettori.

Le immagini presso l'elettorato delle tre collettività hanno evidentemente ognuna un rilievo diverso proprio per la loro diversità. Il legislatore costituente lo ha evidentemente tenuto presente e, dunque, una prima richiesta presentata da una di esse non può essere considerata, se ammessa, elidente del valore di quelle di un'altra collettività.

Anzi, anche richieste di collettività della stessa natura (ad esempio, di diversi gruppi di componenti di una Camera o di Camere diverse, di diversi gruppi di consigli regionali, di distinti gruppi di cinquecentomila elettori) meritano la stessa valutazione,

Sia nel caso di collettività diverse sia nel caso di collettività identiche, del resto, la presentazione della richiesta può avere scopo oppositivo oppure scopo confermativo e, dunque, anche questo è rilevante dal punto di vista del corpo elettorale chiamato a votare.

Si aggiunga che l'esercizio della legittimazione da parte di ognuna delle collettività ha, una volta ammessa la richiesta, un'oggettiva capacità di richiamare consenso a favore o contro la legge. La legittimazione dei cinquecentomila elettori, essendo ognuno di essi verosimilmente coinvolto in rapporti con altri elettori ed essendo tanti i sottoscrittori, garantisce una capacità di acquisire consenso nel voto ben diversa da quella che possono garantire, almeno in via immediata, i proponenti componenti del parlamento o i consigli regionali. Tanto si osserva anche senza voler evocare la circostanza che, se il *referendum* ha la funzione di *provocatio* dell'intervento del popolo, i cinquecentomila sottoscrittori di esso sono espressione diretta e non indiretta.

18. Ove non fossero assorbenti tali rilievi e si dovesse reputare, ma lo si rileva *per absurdum*, che la norma costituzionale sia indifferente rispetto al problema della presentazione di richieste di diverse collettività, quando ne sia dichiarata legittima la prima, e che dunque abbia lasciato al legislatore ordinario il compito di risolvere la questione, si dovrebbe considerare, sempre sul piano formale quanto segue.

Poiché la previsione della norma dell'art. 138, secondo comma, è stata attuata nelle sue modalità operative dal legislatore ordinario con la l. n. 352 del 1970 ed in particolare con il testo dell'art. 12, il secondo comma di tale norma affida a questo Ufficio il compito di verificare se la richiesta di *referendum* è conforme "alle norme dell'art. 138 della Costituzione" e non alla "norma dell'art. 138", così rivelando l'intenzione del legislatore di percepire e dare rilievo alla presenza nella disposizione costituzionale di norme diverse, che sono

appunto quelle sulle diverse legittimazioni alla richiesta: già tanto imporrebbe di considerare ogni richiesta – purché proveniente da collettività soggettive legittimate – come rilevante e tale da imporre la decisione e la valutazione di questo Ufficio.

Ma, da ultimo, sempre sul piano dell'esegesi dell'art. 12, apparirebbe ulteriormente decisivo il riferimento della valutazione di "conformità" alla legge, cioè alla stessa legge n. 352 del 1970 e dunque alle previsioni che essa contiene. Ed allora sarebbe da considerare che in tale legge manca qualsiasi previsione che attribuisca alla ammissione di una richiesta da parte di questo Ufficio, il valore di precludere l'esame di una richiesta successiva.

Immaginare che l'ammissione di una richiesta renda irrilevante una richiesta successiva implicherebbe la creazione di una norma che nella legge non c'è e ciò attraverso un'evidente forzatura, dato che l'Ufficio deve provvedere alla valutazione di conformità in base alla "legge", cosa che sottende una limitazione a ciò che la legge prevede *expressis verbis*.

Non solo: essendo la legge n. 352 del 1970 attuativa della previsione della Costituzione ed essendo coinvolti diritti costituzionali, essa deve essere interpretata in modo restrittivo, cioè nel senso che ciò che non è previsto espressamente, non può di regola desumersi in via interpretativa in modo da ridurre quei diritti.

19. Peraltro, ed appare argomento decisivo, vi sono comunque nella legge n. 352 del 1970 emergenze normative del tutto contrarie a far ritenere che l'ammissione di una richiesta referendaria presentata da una delle entità collettive legittimate possa determinare, ove

h



ammessa da questo Ufficio, l'inammissibilità, se si vuole per carenza di interesse, di una richiesta successiva.

La prima emerge dal terzo comma dell'art. 12, là dove affida a questo Ufficio espressamente il potere di decidere "sulla legittimità della richiesta" referendaria: è palese che il giudizio di legittimità sottende una valutazione, quella che il secondo comma chiama "verifica" della conformità della richiesta all'art. 138 Cost. e alle norme della legge. Essa è limitata esclusivamente appunto alla conformità della richiesta alla legge costituzionale, cioè alla provenienza da un soggetto legittimato ed alla tempestività, posto che tanto prevede il dettato costituzionale, e alla sua conformità alla legge ordinaria. A tanto può aggiungersi solo il controllo sull'osservanza delle norme dell'art. 6, di quelle degli artt. 7-9 e di quella dell'art. 10 e 11, dettate per le tre soggettività abilitate alla richiesta referendaria.

Ora, il dare rilievo ad una valutazione di inutilità della richiesta per essere stato il *referendum* già provocato da altra richiesta, sottende, invece, una valutazione – peraltro errata per quanto sopra osservato – di carenza di interesse e non di legittimità.

Essa non è prevista dall'art. 12.

20. La seconda emergenza normativa ordinaria è quella già segnalata sopra, cioè che il legislatore ordinario ha assegnato a questo Ufficio un termine di trenta giorni per decidere su una richiesta, termine che sommato a quello di sessanta giorni per l'indizione del *referendum* implica, per il già segnalato effetto che il cumulo fra i due termini *ex necesse* si collocherebbe oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge da sottoporre a referendum, l'*intentio legis* di assicurare la fruizione dell'intero termine di tre mesi per la



formulazione delle richieste referendarie e, quindi, all'evidenza di assegnare rilievo ad una richiesta successiva purché pervenuta a questo Ufficio entro detto termine.

Risulta manifesta l'*intentio legis* in questo senso.

Ed è evidente che la circostanza che legittimamente - per quanto sopra rilevato - sia questo Ufficio sia le autorità di cui all'art. 15 possano non avere utilizzato a proposito di una prima richiesta l'intero termine di rispettiva spettanza, non elide il rilievo di detta *intentio*.

Valga a conferma, se ve ne fosse bisogno, questo ulteriore rilievo: l'approvazione dopo doppia lettura soltanto a maggioranza assoluta di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale, dovrebbe considerarsi certamente espressione della maggioranza parlamentare formatasi su di essa, ma, va tenuto conto che certamente di tale maggioranza fanno verosimilmente parte le forze politiche che nello stesso momento sorreggono il Governo in carica. Ebbene, tenuto conto che, come si è visto una richiesta "immediata" può essere presentata da un quinto dei componenti di ciascuna Camera, appare evidente che un gruppo di parlamentari riconducibile alla maggioranza che sostiene il Governo in carica potrebbe presentarla e che, anche se questo Ufficio utilizzasse quasi tutti i trenta giorni per emettere l'ordinanza ammissiva, la successiva fase procedimentale di cui all'art. 15 potrebbe consentire allo stesso Governo in carica di proporre la fissazione del *referendum* ben prima della scadenza del termine di tre mesi di cui all'art. 138, secondo comma, con la conseguenza, che la funzione di garanzia della ponderazione della legge affidata all'iniziativa delle tre diverse

collettività risulterebbe facilmente sacrificabile ad iniziativa dello stesso Governo che non ha ottenuto la maggioranza qualificata.

21. Occorre ancora considerare che la pretesa irrilevanza sopravvenuta di richieste successive all'ammissione di una prima richiesta da parte di questo Ufficio non può nemmeno sostenersi – come è fatto stato da taluno – adducendo che l'effetto di garanzia della c.d. *provocatio* del popolo ad esprimere la condivisione o meno della riforma costituzionale, una volta ammessa una richiesta da parte di una delle collettività legittimate tanto a favore dell'una che dell'altra opzione, sarebbe comunque raggiunto. Sicché, la proposizione e l'ammissione di richieste successive, aventi – si badi – lo stesso oggetto, diverrebbe priva di rilievo, per la ragione che nel *referendum* di cui al secondo comma dell'art. 138, il soggetto collettivo legittimato a proporre il *referendum* nel formulare la richiesta non avrebbe né l'onere né il potere di formulare il quesito referendario, posto che compete a questo Ufficio di redigerlo ai sensi dell'art. 16 della l. n. 352 del 1970.

Dunque, una richiesta successiva non sarebbe di alcuna utilità.

21.1. L'assunto è suggestivo, ma del tutto privo di validità agli effetti che se ne vorrebbero trarre.

È vero che l'art. 4 della citata legge, nel descrivere il contenuto della richiesta dice che deve contenere "l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale" che si intende sottoporre alla votazione, ma chiaramente questo contenuto è minimale, nel senso che, naturalmente, se la richiesta attinge l'intera legge (ma non se ne attinge una parte, cosa che suppone

un'indicazione specifica delle relative norme della legge), la richiesta può essere limitata a detta indicazione. Tuttavia, ciò non toglie che proprio in vista dell'eventuale dichiarazione di legittimità e dell'attività di redazione del quesito nell'ordinanza ammissiva affidata a questo Ufficio dall'art. 16, la richiesta di una delle collettività legittimate possa invece contenere specificazioni ulteriori, magari sul modello indicato dallo stesso art. 16. In tal caso appare evidente che le indicazioni specifiche della richiesta rivestono il ruolo di prospettazione a questo Ufficio di elementi per la formulazione del quesito e, dunque, possono svolgere efficacia persuasiva al riguardo. Appare sufficiente questa considerazione per negare validità alla tesi che una volta ammessa una richiesta su un certo oggetto, successive richieste diventino allora inutili.

21.2. Ma vi è un altro argomento che cospira nello stesso senso: ognuna delle collettività che propone la richiesta, quando la propone è interessata, in vista della sua ammissione e della successiva campagna referendaria a comunicare efficacemente all'elettorato l'oggetto della sua richiesta, sicché la formulazione prescelta, che può essere più o meno analitica assolve anche a questa funzione.

22. Una volta considerato che, secondo l'esegesi sopra prospettata della normativa costituzionale e ordinaria, la proposizione di una prima richiesta referendaria da parte di una delle entità soggettive legittimate, non esclude che possano da altre entità essere formulate richieste successive con lo stesso oggetto, si deve precisare che comunque la presentazione di una prima richiesta legittima questo Ufficio a provvedere ed a valutarne la legittimità e, in caso positivo,



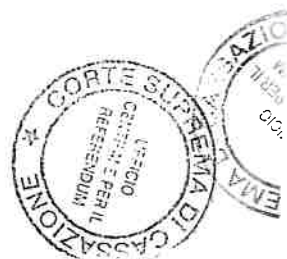
ad ammettere la richiesta con il proprio provvedimento e ciò anche non a ridosso della scadenza del termine di trenta giorni di cui al terzo comma dell'art. 12 della l. del 1970.

Dopo l'emissione di tale provvedimento, la sua comunicazione ai sensi dell'art. 13 di detta legge alle Autorità ivi indicate, determina senz'altro la conseguenza che le autorità indicate dall'art. 15 siano investite della fase procedimentale successiva di cui a tale norma, cioè – si badi in forza della detta norma e non certo del provvedimento di questo Ufficio, che rappresenta solo la condizione per l'attivazione del procedimento ivi previsto, direttamente imposta dalla legge – vengano investite della fase del complesso procedimento referendario inerente alla indizione del *referendum* sul quesito indicato nel provvedimento di questo Ufficio.

23. Se l'indizione avviene prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste referendarie, ci si deve interrogare sul se essa, in quanto legittimata nell'economia della sequenza procedimentale referendaria dall'ordinanza ammissiva di questo Ufficio, possa incidere sull'ammissibilità della richiesta successiva. L'interrogativo è giustificato in questa sede dalla circostanza che è quanto verificatosi a seguito dell'ordinanza dello scorso 18 novembre 2025.

La risposta all'interrogativo non può dirsi automatica in senso negativo per effetto della sola ricognizione normativa che è stata fatta sopra, là dove ha evidenziato che non è sostenibile che l'ammissione di una richiesta avente un oggetto precluda altre richieste aventi il medesimo oggetto.

[Handwritten signature]



Occorre, infatti, considerare il problema anche interrogandosi, per così dire, sotto il profilo e la lente processuale, sul se all'ordinanza che ritenne legittime e come conseguenza della ritenuta loro legittimità ammise le quattro richieste referendarie possa attribuirsi un qualche effetto preclusivo della possibilità che questo Ufficio possa, nell'esaminare l'odierna richiesta referendaria, negarne in concreto l'ammissione per una sorta di effetto di giudicato attribuibile alla propria ordinanza.

24. L'interrogativo sotto la lente del giudicato riguardo ad un'ordinanza ammissiva di una richiesta referendaria emessa da parte di questo Ufficio è legittimo per l'assorbente ragione che il provvedimento, come si è ricordato sopra, ha natura giurisdizionale. Avendo esso tale natura ci si deve chiedere se esso dia luogo ad un giudicato formale e, in caso positivo, ad un giudicato sostanziale sebbene nel senso indicato a suo tempo dalle Sezioni Unite, cioè nel senso di determinazione del modo di essere di una parte del procedimento referendario innestato dalla richiesta ritenuta legittima, ed in che termini.

La risposta al primo quesito è certamente positiva e, dunque, deve ritenersi che l'ordinanza ammissiva non sia modificabile da questo Ufficio, avendo la funzione di accertare in via definitiva e non suscettibile – come ricordato – di impugnazione presso altro giudice, la legittimità della richiesta referendaria e quella di determinare il presupposto per la prosecuzione del procedimento referendario, in base alla previsione del più volte citato art. 15, per quanto compete alle Autorità ivi indicate (altro naturalmente è il problema della



sottoponibilità ad un'impugnazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., che pure si è posto, ma qui non rileva).

Anche la risposta al secondo quesito è positiva, nel senso che la decisione di questo Ufficio nel suo contenuto, ivi compresa la formulazione del quesito diventa indiscutibile, nel senso che non è censurabile.

Se parlare di giudicato sostanziale si ritiene improprio perché non si verte in tema di giurisdizione contenziosa, si può parlare di definitività contenutistica dell'esito del procedimento introdotto dalla richiesta ammessa.

25. Tuttavia, una volta ritenuta possibile l'ammissibilità di altre richieste referendarie dopo la declaratoria di legittimità e la conseguente ammissione di una prima richiesta, risulta evidente che il detto giudicato o se si vuole la detta definitività contenutistica, appaiono in realtà condizionati - sebbene solo parzialmente, come subito si dirà - ad una circostanza, cioè che non vengano dichiarate legittime ed in conseguenza ammesse richieste referendarie successive presentate a questo Ufficio dopo l'ordinanza ammissiva di una prima richiesta referendaria, me, naturalmente entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 138 della Costituzione.

Il giudicato o la definitività procedimentale che si è formato sulla prima richiesta appare certamente definitivo ed indiscutibile quanto alla declaratoria della legittimità ed alla conseguente ammissione della richiesta referendaria, che dunque resta e deve restare ferma. Sicché questo Ufficio - in quanto si è in presenza di un proprio giudicato ed esso si è peraltro formato nello stesso procedimento referendario, cioè nell'ambito di un procedimento nel quale le

richieste di referendum hanno lo stesso oggetto, cioè attingono la stessa legge di revisione costituzionale o la stessa legge costituzionale e lo fanno assumendo un oggetto identico - deve dargli rilievo e ritenerlo non più discutibile.

Mette conto di rilevare che, in sostanza, una volta ritenuta legittima una prima richiesta referendaria, anche se ai sensi dell'art. 15 l. n. 352 del 1970 per il gioco dei termini per provvedere si sia proceduto alla fase procedimentale di cui a tale norma, il procedimento referendario complessivo non può dirsi chiuso fino a quando non scade il termine di cui al secondo comma dell'art. 138 non può dirsi chiuso perché è possibile che venga presentata entro quel termine una nuova richiesta.

Invece, una volta considerato che una successiva richiesta valutata come legittima impone che questo Ufficio, ai sensi dell'art. 16 debba necessariamente procedere - per completare la fase procedimentale ad esso assegnata - alla formulazione del quesito secondo le alternative ivi indicate, il giudicato o definitività procedimentale sulla richiesta pregressa ritenuta legittima ed ammessa, quanto alla formulazione del quesito riguardo ad essa si debbono considerare *rebus sic stantibus*.

La ragione è evidente: una volta considerata - come si è evidenziato - possibile la presentazione di più richieste referendarie da parte dei soggetti legittimati, è palese che nell'esercizio del dovere di individuare la formula del quesito da sottoporre a *referendum* in sede di esame di una richiesta referendaria successiva, questo Ufficio - poiché la richiesta o le richieste referendarie precedentemente ritenute legittime ed ammesse rimangono ferme, nel senso che di esse rimane ferma l'accertata legittimità a norma dell'art. 12 e

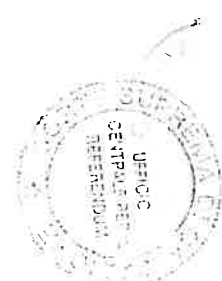
l'appartenenza al procedimento referendario - si trova invece nei termini di legge necessariamente nella condizione di dovere formulare nuovamente il quesito referendario e di doverlo fare non solo con riferimento alla nuova richiesta ritenuta legittima, ma anche con riguardo alla o alle richieste precedentemente ammesse, posto che essa e esse restano ferme e che il *referendum* in concreto da espletarsi non può che essere lo stesso per tutte le richieste.

Il quesito referendario, riguardando tutte le richieste, quelle vecchie e quella nuova, lo stesso oggetto, deve, dunque, essere necessariamente unico.

La formulazione del quesito a seguito della richiesta originaria, pertanto, è l'unica parte dell'ordinanza ammissiva della prima richiesta che, ferma la indiscutibilità ove nessun'altra richiesta vi sia, non può invece, in ragione della sopravvenienza della o delle nuove richieste, considerarsi ferma, naturalmente se esse vengono considerate da questo Ufficio legittime ed Esso deve esercitare nuovamente il potere di cui all'art. 16.

26. Il ri-esercizio del potere di fissazione del quesito comporta, naturalmente, una nuova attivazione del presupposto per il procedimento di cui all'art. 15, primo e secondo comma, ma, esaurendosi la funzione giurisdizionale di questo Ufficio con la pronuncia della legittimità della nuova o delle nuove richieste referendarie in aggiunta a quella originaria ed appunto con la riformulazione del quesito (che diventa riferibile a tutte le richieste ammesse), che è la sola attività che nel più ampio procedimento referendario compete all'Ufficio stesso, non spetta ad Esso affermarlo.

N



Sul punto nulla deve statuirsi da parte di questo Ufficio, spettando alle Autorità indicate dall'art. 15 la gestione di detta fase procedimentale.

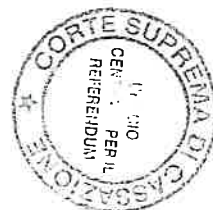
27. Mette conto a questo punto di rilevare che la determinazione del nuovo quesito in questa sede anche riguardo alle quattro richieste referendarie già ammesse con l'ordinanza del 18 novembre 2025 può qui avvenire perché, una volta ammessa la legittimità di richieste referendarie successive ad una in precedenza ammessa, naturalmente proposte nel termine di cui all'art. 138, secondo comma, Cost., il procedimento referendario non risulta – come s'è detto - in sostanza chiuso riguardo alla richiesta originariamente ammessa.

Si osserva ancora che, riconosciuto che detta richiesta rimane salva, non può ipotizzarsi che la rideterminazione del quesito in questa sede incida sulla posizione della collettività che aveva visto ammessa detta richiesta. Si ricorda che la formulazione del quesito compete a questo Ufficio e che la decisione resa non è censurabile.

Né, data la esistenza della previsione nell'odierno procedimento ex art. 12 più volte citato del contraddittorio solo nel caso di rilievo da parte di questo Ufficio di irregolarità, si può pensare che le quattro collettività parlamentari di cui alle richieste ammesse con l'ordinanza del 18 novembre 2025 avrebbero dovuto essere sentite, come d'altro canto non sono stati sentiti i promotori della richiesta degli elettori.

28. L'Ufficio a questo punto ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sulla già richiamata sentenza del TAR Lazio.

5



Essa, nello scrutinare la fondatezza del ricorso di cui il TAR era investito, dopo averlo ritenuto ammissibile sia sotto il profilo dell'interesse sia sotto quello della natura dell'atto impugnato, ha affermato espressamente che, una volta ammessa una richiesta di referendum da parte di una delle entità indicate dall'art. 138, secondo comma, Cost., altre richieste referendarie sarebbero inammissibili per carenza di interesse.

Tale affermazione – ferma la sua non condivisibilità che emerge da quanto sopra si è osservato – è stata fatta, peraltro, nell'esercizio di un potere giurisdizionale che non competeva in alcun modo al TAR, in quanto, sempre secondo la sopra ricordata giurisprudenza della Corte Costituzionale e gradatamente secondo le Sezioni Unite Civili, spetta esclusivamente a questo Ufficio giudicare a norma dell'art. 12 della l. n. 352 del 1970, dell'ammissibilità di una richiesta referendaria e tanto – come si è sottolineato – secondo la categoria della legittimità.

In modo contraddittorio, inoltre, la sentenza del TAR ha, peraltro, affermato che i ricorrenti promotori della richiesta di referendum su cui si deve provvedere, si sarebbero potuti rivolgere a questo Ufficio per ottenere, ai soli fini del riconoscimento dei rimborsi, una declaratoria di legittimità della loro richiesta referendaria: nuovamente è di tutta evidenza un'evidente invasione nella giurisdizione esclusiva di questo ufficio.

In pratica, il TAR ha ritenuto di individuare quali sarebbero i limiti della valutazione della legittimità della nuova richiesta referendaria e, si badi, lo ha fatto non *incidenter tantum*, ma per giustificare la sua decisione.



Appare comunque di tutta evidenza che le segnalate invasioni rendono irrilevante le statuizioni del TAR, che anche se fossero definitive, non potrebbero in alcun modo vincolare questo Ufficio.

29. Si deve a questo punto conclusivamente dichiarare legittima la richiesta referendaria proposta dal gruppo di cittadini che ha prima provveduto agli adempimenti di cui all'art. 7 della l. n. 352 del 1970, ha poi proceduto alla raccolta delle firme e, quindi, le ha depositate. Le firme sono state infatti accertate come valide e superano il numero di cinquecentomila.

30. A norma dell'art. 16 della detta legge questo Ufficio deve a questo punto determinare il quesito e – stante l'identità di oggetto – lo deve fare, come sopra rilevato, con riguardo non solo alla richiesta referendaria oggi ammessa, ma anche a quelle già ammesse con la propria ordinanza dello scorso 18 novembre 2025, attesa la sopra spiegata caducazione del quesito ivi indicato in relazione alle dette richieste.

L'Ufficio, visto l'art. 16 della l. n. 352 del 1970, considerate le due alternative ivi indicate e ritenuto che la prima di esse riguarda la legge di diretta revisione della Costituzione e la seconda la legge di rango costituzionale emanata evidentemente in presenza di una previsione della stessa Costituzione, ritiene che il quesito all'elettorato si debba formulare secondo la prima alternativa: invero, sia le quattro richieste referendarie ammesse con l'ordinanza dello scorso 18 novembre 2025, sia la successiva richiesta degli elettori hanno come identico oggetto una legge di revisione della Costituzione, atteso che essa modifica direttamente norme della

Costituzione e considerato che anche la norma transitoria finale dell'art. 8 assume valore di incidere temporalmente sull'applicazione della Costituzione quanto alle norme modificate e quanto alle norme nuove, nel senso di indicare quanto queste diventeranno efficaci.

Ciò premesso, l'Ufficio ritiene di formulare il nuovo quesito referendario, in relazione sia alle quattro richieste ritenute legittime con l'ordinanza del 18 novembre 2025 sia alla richiesta ritenuta legittima con questa ordinanza, nei termini seguenti: <<Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?>>.

La formulazione del quesito anche con riferimento alle quattro richieste referendarie ammesse con l'ordinanza del 18 novembre 2025 impone la notifica della presente ordinanza ai tre delegati dei parlamentari di ognuna delle dette richieste.

31. La memoria di cui al punto 7. del "ritenuto" è irricevibile, dato che, come detto, l'art. 12 non impone in questa sede il contraddittorio dell'entità richiedente. A maggior ragione, avuto riguardo alla posizione dell'Associazione, non è immaginabile che possano interloquire soggetti terzi.

P.Q.M.

Visto l'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dichiara legittima la richiesta, presentata il 28 gennaio 2026 da 546.343 elettori (le cui sottoscrizioni sono stata raccolte ad iniziativa dei



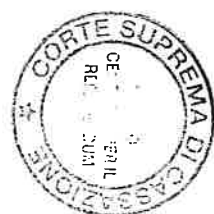
promotori che depositarono in data 19 dicembre 2025 la richiesta prevista dall'art. 4 della l. n. 352 del 1970 e la cui validità, a seguito del loro deposito con la richiesta, è stata accertata a norma dell'art. 9, secondo comma della stessa legge), di sottoporre a *referendum* ai sensi dell'art. 138, secondo comma della Costituzione, la legge di revisione della Costituzione recante <<Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare>>, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025;

visto l'art. 16 della legge n. 352 del 1970 e rilevato che con propria ordinanza del 18 novembre 2025⁵ questo Ufficio ha già ammesso quattro richieste di *referendum* sul testo della detta legge, dato atto che si intende venuto meno il quesito enunciato in detta ordinanza, formula ora il nuovo quesito con riferimento sia alla richiesta di *referendum* ammessa con la presente, sia alle dette quattro richieste, nei termini seguenti:

<<Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?>>;

visto l'art. 13, primo comma, della l. n. 352 del 1970 dispone che, a cura della cancelleria della Corte di cassazione, la presente ordinanza sia immediatamente comunicata - in copia autentica - al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale;

X



visto l'art. 13, secondo comma dispone che la presente ordinanza sia notificata ai presentatori della richiesta dei 546.343 elettori e ai tre delegati dei parlamentari richiedenti ognuna delle quattro richieste referendarie ammesse con l'ordinanza dello scorso 18 novembre 2025.

Così deciso in Roma, in data 6 febbraio novembre 2026.



Il Presidente Est.
Raffaele Gaetano Antonio FRASCA

Depositato in Segreteria
oggi 06 GEN, 2026

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giorgia Medaglia

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Roma, 06 GEN, 2026

IL DIRETTORE
Dott.ssa Giorgia Medaglia